

CONVENZIONE TRA
L'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI PISA
LUCCA MASSA CARRARA
E
LA L'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI PISTOIA

l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di Pisa Lucca Massa Carrara con sede in San Giuliano Terme, Via G. Carducci n.60 C.F. 80011170505 in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente Dott. Agr. Luigi Casanovi, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 07/11/1955 con residenza in Via Lee Konitz - S. CARLO 149/L Castelnuovo Di Garfagnana (LU), C.F. CSNLGU55S07H223B di seguito denominata "concedente",

E

l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di Pistoia Via Ciliegiole, 99 Pistoia C.F. 80014690475 in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente Dott. For. Lorenzo Vagaggini, nato il 05/07/1969 a Pistoia, con domicilio a Pistoia, Via G. Donizzetti n.2, C.F. VGGLNZ69L05G713 , di seguito denominata "concessionario",

PREMESSO

- che nella pianta organica dell'Ente concedente è presente la Signora Renata Palmieri, assunta con contratto a tempo indeterminato
- che il concedente è titolare dei contratti di locazione dei locali ad uso ufficio siti in San Giuliano Terme, Via G. Carducci n.60
- che tali locali sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni proprie del concedente
- che il concessionario ha richiesto di potersi avvalere, per lo svolgimento delle proprie funzioni, ed in particolare per la propria gestione amministrativa, della struttura e delle risorse del concedente;
- che il concedente è disponibile a mettere a disposizione del concessionario l'uso dei predetti spazi e connessi servizi alle condizioni che seguono;
tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

2. DEFINIZIONI

2.1 In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre parti della presente scrittura privata ed ai fini della stessa, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato a ciascuno di essi corrispondente:

- per “parti” si intendono il “concedente” ed il “concessionario”;
- per “convenzione” si intende la presente scrittura privata;
- per “studio” si intendono i locali dell’immobile di cui in premessa.

3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

3.1 Il concedente assume i seguenti obblighi nei confronti del concessionario:

- a) coordinare l'orario di lavoro della propria dipendente, conformemente alla normativa vigente, al fine di poter consentire l'espletamento delle funzioni proprie del concessionario;
- b) consentire l'utilizzazione, condivisa con il concedente, mediante la rete wireless o attraverso la rete LAN dell'ufficio, di una linea internet
- c) consentire l'utilizzazione dell'ufficio, condivisa con il concedente, relativamente alla necessità della segreteria e per eventuali riunioni;

4. MODALITÀ DI PRESTAZIONE E DI FRUIZIONE DEI SERVIZI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

4.1 Il concedente curerà le prestazioni oggetto del presente contratto in piena autonomia e sotto la propria responsabilità. Resta inteso pertanto che, fermi i diritti riconosciuti al concessionario in conformità al contratto, ogni prerogativa decisionale afferente all'organizzazione logistica ed operativa dell'ufficio rimarrà in capo al concedente.

4.2 Il concedente dichiara di assumere ogni responsabilità afferente il proprio personale (dipendenti, collaboratori o altro) e gli eventuali propri soggetti terzi (clienti, consulenti o altro) a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'ufficio in esecuzione della prestazione del presente contratto, compresi sia eventuali infortuni subiti che danni causati a persone e/o cose.

4.3 Sono interamente a carico del concedente le spese relative all'affitto dei locali, alla fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, pulizie ordinarie,

spese condominiali e spese per servizio di asporto rifiuti, nonché ogni altra tassa relativa all'immobile entro cui è lo studio.

5. RIMBORSO SPESE

5.1 Col presente contratto il concessionario si obbliga a rimborsare al concedente l'importo di € 3.808,38 annui le cui aliquote più rilevanti sono così riscontrabili:

- a) parte del costo del lavoro corrispondente alle prestazioni lavorative svolte in funzione del concessionario. Il relativo importo è di € € 3.808,38 (tremilaottocentootto, 38) onnicomprensivi annui, comunque calcolato sulla base delle ore effettivamente lavorate per conto dell'ODAF di Pisa Lucca Massa Carrara (pari a 4 ore settimanali), per un costo mensile di € 317,37.

Nessun altro costo potrà essere addebitato dal concedente al concessionario.

6. ASSENZA DI RAPPRESENTANZA

6.1 Le parti dichiarano di restare autonome l'una dall'altra nell'adempimento delle rispettive attività e di non avere alcun potere di rappresentarsi reciprocamente, né di impegnarsi reciprocamente nei confronti di terzi in alcun modo o forma. Pertanto, ciascuna parte non potrà in alcun modo o forma compiere atti in nome e/o per conto dell'altra parte, né potrà ricevere o ritirare somme di spettanza della medesima o rilasciare quietanze, né potrà effettuare pagamenti in nome o per conto dell'altra, salvo apposito diverso accordo scritto.

7. DURATA DEL CONTRATTO

7.1 Il contratto avrà decorrenza dalla data del 09/11/2022

7.2 Il contratto è da intendersi a tempo determinato per la durata di anni 2 (due) prorogabile tacitamente salvo il diritto di recesso di ciascuna delle due parti da comunicare per iscritto all'altra almeno 3 (tre) mesi prima della data del recesso.

8. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

8.1 Le parti si obbligano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi notizie, dati o fatti inerenti l'espletamento delle attività del concessionario e del concedente, comunque apprese in conseguenza dello svolgimento delle attività previste nel contratto, sia durante il periodo di efficacia del medesimo, che successivamente alla scadenza dello stesso.

8.2 Le parti si obbligano a non utilizzare notizie, dati o fatti inerenti l'espletamento delle attività del concessionario e del concedente, comunque apprese in

conseguenza dello svolgimento delle attività previste nel contratto, sia durante il periodo di efficacia del medesimo, che successivamente alla scadenza dello stesso.

8.3 Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad osservare ed a fare osservare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, anche per quanto riguarda l'adozione delle opportune misure di riservatezza e sicurezza.

9. FORO COMPETENTE

9.1 Le parti convengono che per le eventuali controversie che possano insorgere in relazione al contratto e che non siano state risolte bonariamente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

9.2 Per l'eventuale composizione bonaria di controversie che dovessero insorgere in conseguenza del presente contratto, entrambe le parti si rimetteranno all'attività di mediazione di un collegio arbitrale composto da tre membri, uno nominato da ciascuna delle due parti il terzo, con funzioni di presidente, indicato dal presidente Nazionale del CONAF.

10. DISPOSIZIONI GENERALI

10.1 Qualsiasi modifica al contratto deve risultare, per essere valida ed efficace, da atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.

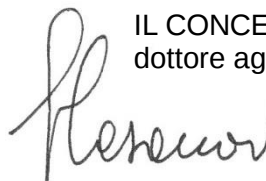
10.2 Il presente contratto non potrà essere ceduto neppure parzialmente o indirettamente; in nessun modo o forma il concessionario potrà cedere a terzi, anche temporaneamente o saltuariamente, l'uso dei locali e la fruizione delle prestazioni di servizi di cui al punto 3, anche se ciò avvenga mediante sublocazione, subconcessione, trasformazione, acquisizione, accorpamento od acquisizione del concessionario con altri soggetti anche esercenti la medesima attività.

10.3 La registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto; la presente scrittura privata si compone di 4 facciate.

San Giuliano Terme, 02/11/2022

IL CONCEDENTE
dottore agronomo Luigi Casanovi



IL CONCESSIONARIO
Il Presidente
Dott. For. Lorenzo Vagstadini

